

## INFORMATIVA ALLA CLIENTELA PER LA SOSPENSIONE DELLE RATE DEI MUTUI (Aggiornamento Giugno 2022)

ORDINANZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE DEL 02-07-2021 n. 783.

INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA DEGLI EVENTI METEOROLOGICI CHE, NEI GIORNI DAL 4 AL 12 DICEMBRE 2020, HANNO COLPITO IL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI UDINE, DI PORDENONE E DEI COMUNI DI TRIESTE E DI MUGGIA IN PROVINCIA DI TRIESTE.

### 1. CONTENUTI DEL PROVVEDIMENTO

E' stata adottata l'**Ordinanza del Consiglio dei Ministri Dipartimento di protezione civile del 2 luglio 2021, n. 783 recante** *"Interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi meteorologici che, nei giorni dal 4 al 12 dicembre 2020, hanno colpito il territorio delle Province di Udine, di Pordenone e dei Comuni di Trieste e di Muggia in Provincia di Trieste"* (qui di seguito la "Ordinanza").

L'Ordinanza all'art. 8 dispone quanto segue:

- a) in ragione del grave disagio socio economico derivante dagli eccezionali eventi meteorologici **verificatisi nei giorni dal 4 al 12 dicembre 2020 nel territorio delle Province di Udine, di Pordenone e dei Comuni di Trieste e di Muggia in Provincia di Trieste** - considerato che detti eventi costituiscono causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1218 del codice civile i **soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici**, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, hanno **diritto di chiedere** agli istituti di credito e bancari, la **sospensione** delle rate dei mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale, **fino all'agibilità o all'abitabilità dei predetti immobili e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza (dunque sino al 4 giugno 2023 - termine prorogato dalla Delibera del Consiglio dei Ministri del 22-06-22<sup>1</sup>)**;
- b) entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza, ossia entro il **02-08-2021** le banche e gli intermediari finanziari informano i mutuatari, almeno mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel proprio sito internet, **della possibilità di chiedere la sospensione delle rate**, indicando:
  - tempi di rimborso;
  - costi dei pagamenti sospesi calcolati in base a quanto previsto dall'Accordo del 18 dicembre 2009 tra l'ABI e le Associazioni dei consumatori in tema di sospensione dei pagamenti;
  - **il termine, non inferiore a trenta giorni** (da quando viene resa l'informativa) per l'esercizio della facoltà di sospensione.

<sup>1</sup> Con Delibera del Consiglio dei Ministri del 22 giugno 2022 **"Proroga dello stato di emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 4 al 12 dicembre 2020 nel territorio delle province di Udine, di Pordenone e dei comuni di Trieste e di Muggia, in provincia di Trieste"** è stato prorogato di ulteriori 12 mesi e quindi fino al **4 giugno 2023** lo stato di emergenza originariamente disposto sino al 4-06-2022 dalla Delibera del Consiglio dei Ministri del 4-6-2021.

Tale proroga impatta sul termine finale sino al quale è possibile beneficiare della sospensione per tutti coloro che l'abbiano già richiesta nei termini dettati dall' Ordinanza PCM 783/21.

- c) qualora la banca o l'intermediario finanziario, non fornisca le informazioni di cui al punto b) nei termini e con i contenuti prescritti, sono sospese per 12 mesi dalla data dell'Ordinanza, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario, le rate in scadenza entro tale data e **comunque non oltre il 4 giugno 2022.**

## EFFETTI DELLA SOSPENSIONE DELLE RATE DEI MUTUI

Fino all' agibilità o all' abitabilità degli immobili e **comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza – dunque al massimo sino al 4 giugno 2023** (termine prorogato dalla Delibera del Consiglio dei Ministri 22-6-22) - i Titolari di contratti di mutuo, potranno beneficiare della sospensione dell'addebito:

- 1) dell'intera rata  
ovvero
- 2) della sola quota capitale

dei mutui in essere con la nostra Banca.

A seguito della sospensione prevista da entrambe le opzioni il piano di ammortamento si allungherà per un periodo pari a quello della sospensione e le garanzie costituite in favore della Banca per l'adempimento delle obbligazioni poste a carico dei Titolari manterranno la loro validità ed efficacia per tutto il periodo del prolungamento.

**Qualora si scelga l'opzione 1)**, gli interessi maturati nel periodo di sospensione dovranno essere versati dai Titolari in unica soluzione al ripristino del piano di ammortamento.

**Qualora si scelga l'opzione 2)**, gli interessi maturati e dovuti per il periodo di sospensione verranno corrisposti alle scadenze originarie e calcolati secondo gli stessi parametri contrattuali sul capitale residuo così come rilevato alla data della sospensione.

La sospensione **non comporta**:

- l'applicazione di commissioni o spese di istruttoria;
- la modifica dei tassi/spread applicati al mutuo;
- la richiesta di garanzie aggiuntive.

Durante il periodo della sospensione restano ferme e valide le clausole di risoluzione previste nel contratto di mutuo.

## 3. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI SOSPENSIONE

Per beneficiare della sospensione dei pagamenti delle rate dei mutui, i Titolari dovranno **inviare una richiesta scritta a Iccrea Banca S.p.A. all'indirizzo PEC: [chief lending@pec.iccreabanca.it](mailto:chief lending@pec.iccreabanca.it)** (riportare nell'oggetto della mail: "Eventi meteorologici Province Friuli – Ord. n. 783/2021"), **con indicazione dell'opzione prescelta** (sospensione dell'intera rata ovvero della sola quota capitale).

**La richiesta dovrà pervenire entro il 15 settembre 2021 e dovrà essere accompagnata da un'autocertificazione del danno subito ai sensi del D.P.R. 445/2008.**